

C11857 - ORLANDO ITALY MANAGEMENT/FNAC ITALIA

Provvedimento n. 24148

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Orlando Italy Management S.A., pervenuto in data 5 dicembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Orlando Italy Management S.A. (di seguito, Orlando Italy) è una società di diritto lussemburghese attiva nel settore delle *private equity* con partecipazioni in imprese di piccole e medie dimensioni prevalentemente localizzate in Italia. Essa gestisce il fondo Orlando Italy Special Situations SICAR S.C.A.

Il capitale sociale della società è interamente detenuto da quattro persone fisiche. Per mezzo delle controllate, Orlando Italy opera nei seguenti settori: produzione di carta (Favini S.r.l.), organizzazione di eventi (GEM Management S.r.l.), gestione apparecchi e reti per il *gaming* e lotterie (Cogetech S.p.A.), profumi e prodotti cosmetici (Perfume Holding S.a.s. e Limoni S.p.A.).

Orlando Italy ha realizzato nel 2011 un fatturato a livello mondiale pari a 527,5 milioni di euro, di cui [100-474]¹ milioni di euro realizzati in Europa (EU27) e [100-474] milioni di euro nel mercato italiano.

Fnac S.r.l. (di seguito, Fnac) è una società che opera nel settore della distribuzione e vendita di libri, audio e video ed elettronica di consumo tramite undici punti vendita in Italia ed una piattaforma *e-commerce* virtuale all'indirizzo *web* www.fnac.it. Fnac è interamente controllata dalla società F1 Holding Lux S.A. (di seguito, F1 Holding), parte del gruppo francese PPR, che ne detiene interamente il capitale. F1 Holding detiene partecipazioni esclusivamente in Fnac. Il fatturato di Fnac S.r.l., interamente realizzato in Italia, è di circa 157 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame prevede l'acquisto da parte di Orlando Italy di F1 Holding, che a sua volta detiene l'intero capitale di Fnac. L'accordo prevede inoltre un obbligo di non concorrenza per un periodo di diciotto mesi dalla data di completamento dell'operazione per i soli territori in cui Fnac opera ed è circoscritto alle sole attività svolte dall'impresa ceduta.

L'operazione si inserisce in un piano di investimento di Orlando Italy coerente con la propria missione ed è volta alla ristrutturazione aziendale di Fnac.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16(1) legge n. 287/90, in quanto vengono soddisfatte entrambe le condizioni previste dal succitato articolo (fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate superiore a 474 milioni di euro e fatturato di Fnac superiore a 47 milioni di euro).

Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita².

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti sono da considerarsi quelli della commercializzazione di libri, cartoleria, supporti audio-visivi ed elettronica di consumo, i quali configurano ognuno un ambito merceologico distinto.

L'estensione geografica del mercato differisce a seconda del canale distributivo utilizzato. Per la commercializzazione tramite gli undici punti vendita si configura un ambito geografico provinciale, data l'importanza data dai clienti alla

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [Comunicazione della Commissione 2005/C 56/ del 5 marzo 2005 riguardante le "restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni".]

prossimità del punto vendita e alla tipologia dei beni venduti da Fnac. La quota di mercato di Fnac per il 2011 in Italia è pari al [10-15%] per la categoria merceologica dischi audio, [1-5%] per i libri, [5-10%] per i dischi video, [1-5%] per i *videogame* e [1-5%] per i prodotti informatici.

In considerazione della circostanza che Fnac opera anche attraverso il portale di *e-commerce* www.fnac.it, l'operazione interessa altresì i mercati della vendita al dettaglio on-line dei suddetti prodotti.

Il mercato geografico di riferimento per il canale di vendita *web*, è invece da considerarsi nazionale, dal momento che la domanda è espressa per lo più da consumatori italiani. Quest'ultimo canale è sottoposto a una forte pressione competitiva esercitata da qualificati operatori, alcuni dei quali con assetti distributivi internazionali.

In considerazione del fatto che Orlando Italy non opera nel mercato in questione, si ritiene che la suddetta operazione sia inidonea a modificare gli assetti competitivi precedenti e a creare ostacolo effettivo alla concorrenza. In particolare l'operazione si configura come un mero cambio dell'assetto proprietario di Fnac.

Alla luce delle considerazioni precedenti, la presente operazione non risulta idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti e sembra inidonea ad avere effetti anticompetitivi nei mercati di riferimento.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella